



20739/17

4 SET. 2017

LA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I - CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27560/2011

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 20739
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere - Rep.
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Ud. 28/04/2017
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - CC
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27560-2011 proposto da:

CAIMO S.R.L. P.I. 01323880763, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, c/o Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2017

EQUITALIA SUD S.P.A.;

1913

- **intimata** -


nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 612/2010 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 17/11/2010 R.G.N. 646/2009; il P.M. ha depositato conclusioni scritte.





RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.11.2010, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato l'insussistenza del diritto di CAIMO s.c.r.l. a fruire degli sgravi ex art. 3, comma 5, l. n. 448/1998, in riferimento a tre lavoratrici assunte con contratto di lavoro subordinato a far data dal 2001, trattandosi di lavoratrici che figuravano quali socie della cooperativa fin dal giugno 1998;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione CAIMO s.c.r.l., con un unico motivo di censura;

che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, l. n. 448/1998, e 12 prel. c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che gli sgravi spettassero solo a nuovi lavoratori che fossero anche nuovi soci, sul presupposto che, nelle società cooperative di produzione e lavoro, l'incremento dell'occupazione debba passare necessariamente attraverso un aumento della compagine sociale;

che, a parere del Collegio, l'art. 3, comma 5, l. n. 448/1998, nel prevedere che il beneficio dello sgravio debba riconoscersi «anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti», deve interpretarsi nel senso che, per potere la società cooperativa di lavoro fruire dello sgravio in questione, il lavoratore neoassunto deve essere anche un nuovo socio, essendo l'aggettivo «nuovi» riferito tanto ai soci quanto ai lavoratori e non potendo attribuirsi alla disposizione altro senso che quello «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12 prel. c.c.);

che, essendosi la sentenza impugnata attenuta al superiore principio di diritto, il ricorso va conseguentemente rigettato, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza;

P. Q. M.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' or similar shape.



La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28.4.2017.

IL PRESIDENTE

Umberto Berrino

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 4 SET. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA